



# COMUNE DI FRONT

PROVINCIA DI TORINO – C.A.P. 10070

Tel. 011/9251510 – FAX 011/9251749

Rep. 935

## CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ART. 14, COMMA 2, DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2007 N. 28 "NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA" TRA

Il Comune di Front rappresentato dal Sindaco pro tempore BIANCO ing. Claudio nato a Ciriè il 12.02.1970

E

L'Ente Gestore della Scuola Materna "ASILO DESTEFANIS" nella persona di CIPRIANO Pietro nato a Barbania il 25.07.1942, Presidente pro tempore, legale rappresentante, sita in Front via Destefanis 68

ADERENTE ALLA F.I.S.M. – FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE – CON SEDE PROVINCIALE IN TORINO, C.SO FRANCIA 139

### PREMESSO

- Che la Scuola dell'Infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- Che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- Che la stessa è Scuola dell'Infanzia paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000;
- Che la stessa è Scuola dell'Infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto MPI del 21 maggio 2007;
- Che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della L.R. 28.12.2007 n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- Che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;
- Che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale e da convenzione.

### TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Il Comune di Front (C.F. 83002610018) rappresentato dal Sindaco pro tempore BIANCO ing. Claudio nato a Ciriè il 12.02.1970

E

L'Ente Gestore della Scuola Materna "ASILO DESTEFANIS" (C.F.92000220019) nella persona di CIPRIANO Pietro nato a Barbania il 25.07.1942, Presidente pro tempore, legale rappresentante, sita in Front via Destefanis 68

ADERENTE ALLA F.I.S.M. – FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE – CON SEDE PROVINCIALE IN TORINO, C.SO FRANCIA 139

Con n. 1 sezione autorizzata e n. 2 insegnanti ubicata a Front – in Via Destefanis 68 tel: 011/9251407

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

##### ARTICOLO 2 – ACCOGLIENZA DEI BAMBINI

L'Ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini – in età di ammissione alla Scuola dell'infanzia – senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

##### ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

La Scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della Scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

##### ARTICOLO 4 – CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

L'Ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo art. 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

##### ARTICOLO 5 – ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA

L'Ente gestore della Scuola si impegna:

- ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto della normativa di settore;
- a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della Scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della Scuola per almeno otto ore giornaliere, salvo la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;
- a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;
- a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

##### ARTICOLO 6 – PERSONALE

Il personale operante nella Scuola dell'Infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

## ARTICOLO 7 – RENDICONTAZIONE

L'Ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'Ente gestore si impegna a trasmettere al Comune – entro il 30 giugno di ogni anno – un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

- numero delle sezioni attivate;
- numero di bambini iscritti a ciascuna sezione;
- numero e qualifica del personale impiegato;
- sistema tariffario applicato.

## ARTICOLO 8 – INDICATORI DI GESTIONE

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

### ENTRATE

- Contributo di cui all'art. 14 della L.R. n. 28/2007;
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 lett.a);
- Rette a carico delle famiglie;
- Contributo del Ministero Pubblica Istruzione.

### SPESE

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario;
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione;
- Spese generali di funzionamento della Scuola;
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Spese per attività didattiche.

## ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI DEL COMUNE

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalle Scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

- a) eroga alla Scuola dell'infanzia convenzionata un contributo annuo per le spese di gestione;
- b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento della Scuola dell'infanzia paritaria convenzionata;
- c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
- d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale.

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute – se e in quanto dovute – previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

## ARTICOLO 10 – CONTRIBUTO COMUNALE

Il contributo di cui al precedente articolo 9 lettera a) verrà erogato annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse Scuole dell'infanzia, nell'importo e secondo le modalità stabilite da apposito atto amministrativo.

L'Ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

ARTICOLO 11 – COMMISSIONE

E' istituita una Commissione tra rappresentanti del Comune, rappresentanti della Scuola ed una rappresentanza dei genitori così composta:

- n. 3 rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno della minoranza;
- n. 3 rappresentanti dell'Ente gestore
- n. 1 rappresentante dei genitori.

Alla Commissione compete:

- a) verificare l'applicazione della presente convenzione;
- b) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
- c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente articolo 4;
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le Scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di Scuole esistenti nel Comune.

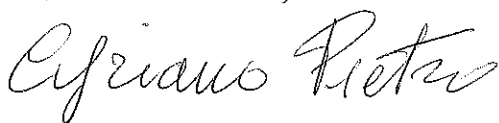
La Commissione opera a titolo gratuito.

ARTICOLO 12 – VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità di anni tre decorrenti dal 01.01.2011 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Front, li -4 FEB. 2011

IL PRESIDENTE  
(CIPRIANO Pietro)



IL SINDACO  
(BIANCO ing. Claudio)

